

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente SPADOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la direzione amministrativa delle Università e istituzione del ruolo dei dirigenti di ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (6)
(D'iniziativa dei senatori Rosa ed altri);
« Norme sulla direzione amministrativa delle università » (156)

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag 12
FAEDO (DC), relatore alla Commissione 12
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 12

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge

1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 » (153)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e passim
BERNARDINI (PCI) 8
BREZZI relatore alla Commissione (Sin. Ind.) 2, 5, 6 e passim
FAEDO (DC) 4, 6, 8
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 5, 7, 8
SALVUCCI (PCI) 3, 4
URBANI (PCI) 5, 6
VILLI (PCI) 6

« Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica » (155)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 9, 10, 11 e passim
CERVONE (DC) 11

7^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1976)

FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione Pag. 10, 11
TRIFOGLI (DC), relatore alla Commissione 10, 11
URBANI (PCI) 10, 11, 12

La seduta ha inizio alle ore 11,25.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 » (153)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Brezzi di riferire sul disegno di legge.

B R E Z Z I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato presentato un disegno di legge (n. 153), dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, recante nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero. Nella relazione che lo accompagna si insiste sull'urgente necessità di provvedere ad una più razionale distribuzione dei posti di assistente per il fatto che, negli inquadramenti in ruolo derivanti dalle « misure urgenti », non vi è stata una perequata distribuzione di assistenti ai vari insegnamenti essendosi basati soltanto sul numero e la materia dei concorsi espletati

nel triennio che precedeva quei provvedimenti; inoltre, i nuovi titolari d'insegnamento, che sono riusciti vincitori nei concorsi svoltisi sempre in base ai detti provvedimenti, non possono fruire di assistenti non essendo essi ancora in cattedra al momento della sopra indicata distribuzione; viceversa, essendo per lo più essi stessi, prima della vittoria concorsuale, assistenti di ruolo, hanno lasciato liberi dei posti che ora attendono di essere redistribuiti per una migliore utilizzazione dell'assistente che subentrerà quando quel posto sarà messo a concorso. Dunque: carenza di personale presso insegnamenti di nuova istituzione; inoltre, una più equa ripartizione di posti derivante da sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie.

Un disegno di legge del tutto uguale al presente era già stato proposto nella precedente legislatura, e dopo essere stato discusso da questa Commissione nella seduta del 14 aprile 1976, era stato approvato con modifiche che più avanti illustrerò; era poi decaduto per lo scioglimento del Parlamento. Ora, ripresentato dal Governo, torna a noi, che dobbiamo pertanto pronunciarci in merito.

Chi conosce la situazione esistente nelle università italiane sa di certo che lo stato di confusione e le sproporzioni descritte nella menzionata relazione accompagnatrice del disegno di legge corrispondono a realtà e formano uno — anche se non dei maggiori e più gravi — dei motivi dell'inadeguato funzionamento degli istituti. Ogni misura che venga presa per porre rimedio al disordine ed agli squilibri e che contribuisca all'espletamento regolare dei compiti spettanti a chi attende, a vario grado, all'insegnamento superiore non può che essere ben vista ed accolta con favore. Si aggiunga che il presente disegno di legge non comporta ulteriori aggravii di bilancio nè modifica altre disposizioni della legge 30 novembre 1973, n. 766, circa il riassorbimento degli assistenti in soprannumero. Ritengo quindi che la proposta — opportuna e forse indispensabile, come l'ha definita il senatore Ermini, relatore nella precedente legislatura — sia da accetta-

re nei suoi concetti ispiratori. Ora bisogna passare ad esaminare i criteri in base ai quali si intendono attuare le norme generali indicate nelle osservazioni fin qui fatte.

L'articolo 1 stabilisce che un decreto del Presidente della Repubblica modificherà la ripartizione, e che esso dovrà essere emanato su motivata proposta dei consigli di facoltà; un decreto del Ministro della pubblica istruzione modificherà l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facoltà o università. L'articolo aggiunge che, se la modificazione concerne un posto attualmente coperto, è richiesto il consenso dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione della facoltà sull'affinità delle discipline. Tali modifiche avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione dei relativi provvedimenti per evitare un'interruzione nei lavori attualmente svolti dagli interessati, che provocherebbe altre confusioni.

Per quanto concerne il parere delle facoltà, si era precisato, in seguito alla discussione tenuta in questa sede nella precedente legislatura, che il consenso era dato solo se si raggiungeva la maggioranza dei componenti in carica aventi diritto al voto nel consiglio di facoltà; ciò perchè si voleva evitare che poche persone decidessero *ad libitum* sull'affinità delle discipline o sulla ripartizione dei posti. Ma nel testo che ci è stato ripresentato dal Ministro l'emendamento non compare, per cui sembrerebbe che la decisione presa in Commissione non sia stata recepita. Sta a noi pronunciarsi sul ripristino o meno di essa.

Non presenta difficoltà o dubbi l'articolo 2, che può essere approvato nella sua formulazione attuale.

Nella discussione della precedente legislatura il Sottosegretario di Stato presente alla seduta, l'onorevole Spitella, aveva egli stesso proposto — e la Commissione aveva approvato — un emendamento aggiuntivo di un articolo, di cui dò lettura:

« A modifica di quanto disposto dai commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito con modificazioni nella

legge 30 novembre 1973, n. 766, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione ai concorsi a posti di assistente universitario è consentita anche a coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno due anni ».

I motivi addotti erano che si voleva evitare che i « giovani debbano fare anticamera in eterno » ed inoltre che si profilava il rischio che, non abrogando le norme restrittive esistenti circa la partecipazione ai concorsi ai posti di assistente che si sono resi vacanti (in seguito ai concorsi a cattedre universitarie citati più sopra), non vi fossero concorrenti per mancanza del requisito di servizio necessario ai concorsi stessi, secondo il dettato della legge. Di tale articolo aggiuntivo non vi è traccia nel disegno di legge ora ripresentato alla nostra Commissione. Personalmente sarei favorevole alla sua reintroduzione sia per motivi di ordine generale (aiutare i giovani), sia per la realistica constatazione della situazione esistente; cioè, come si disse, concorsi che andrebbero a vuoto mentre ci sono tanti aspiranti a un posto al quale non possono concorrere a causa di disposizioni anacronistiche.

Concludendo, mentre chiedo agli onorevoli colleghi di accogliere in linea di massima il provvedimento, li prego di discutere attentamente le singole norme in esso contenute per renderle più funzionali, meglio aderenti alle necessità del momento, chiare ed esaurienti.

P R E S I D E N T E. Desidero ringraziare il senatore Brezzi per la sua esposizione, che ricorda anche i precedenti di questo problema, ed inoltre sottolineare il parere personale del relatore a favore del ripristino dell'articolo 3 del vecchio testo, volto a favorire i giovani.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L V U C C I. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidererei una chiarificazione su un punto che non è stato toccato esplicitamente, ma che forse potrebbe risultare oggettivamente legato al disegno di legge in

esame. L'assegnazione di un assistente ordinario, che già ricopre un posto di ruolo, ad altro insegnamento in seguito ad una decisione della facoltà e sia pure con il suo consenso, comporta anche la modificazione della materia di cui era titolare? Ad esempio, un assistente di storia della filosofia che cambia materia e viene assegnato alla cattedra di pedagogia conserva la denominazione della materia originaria?

Il problema potrebbe sembrare di scarsa incidenza; a me sembra, invece, che abbia notevole rilevanza, perchè alcuni tribunali amministrativi sembrano dare un'interpretazione curiosa di quella parte dei provvedimenti urgenti in cui si afferma che la qualifica di cultore della materia è condizionale per l'ordine di preferenza nella distribuzione degli incarichi. Secondo alcuni tribunali amministrativi vi sarebbe, infatti, assoluta coincidenza tra cultore della materia e assistente ordinario. È chiaro che, qualora si modifichi anche la denominazione della materia, in un certo senso l'assistente che è stato assegnato ad un altro insegnamento perderebbe il diritto originario di concorrere, come cultore della materia coincidente con l'assistente ordinario, per la disciplina che ha lasciato.

P R E S I D E N T E. In ogni caso è necessario il consenso dell'interessato per un cambiamento di materia.

S A L V U C C I. È possibile che vi siano all'interno della facoltà pressioni particolari. Può darsi che l'assistente dia il suo consenso in seguito a determinate sollecitazioni, smarrendo così il suo diritto originario.

P R E S I D E N T E. Un'interpretazione meccanica mi pare impossibile, perchè è chiaro che i TAR volta per volta valuteranno il peso dell'attività esercitata precedentemente. Qualora si cambi l'insegnamento con il consenso dell'interessato (senza il quale l'università si trasformerebbe in un organo di violazione dei diritti umani elementari), per quanto riguarda la vecchia mate-

ria è naturale che vi possano essere delle conseguenze in merito agli incarichi.

S A L V U C C I. Si tratta di una mia perplessità che deriva dall'esperienza di ogni giorno. Quando si deve decidere sull'affinità delle discipline si ha, in generale, un'interpretazione restrittiva; si dà maggiore importanza all'assistente ordinario della materia specifica rispetto all'assistente ordinario di materia affine, cultore della disciplina. Si dovrebbe invece dare un'interpretazione più estensiva: può darsi che un assistente di una materia affine sia in grado di avere da parte della facoltà una valutazione scientifica migliore. Ritengo pertanto che il problema da me sollevato abbia importanza decisiva.

P R E S I D E N T E. Mi rimetto al rappresentante del Governo. Ritengo però che il problema non si ponga in questa sede. Si stabiliscono infatti norme per rifornire di assistenti le università, sapendo benissimo che addirittura il ruolo di assistente è decapitato dalle leggi dello Stato: fra un anno scadrà quello dei contrattisti e ci troveremo a dover legiferare comunque in questo settore. Stiamo compiendo un'integrazione provvisoria di un ruolo che in ogni caso, per la legge n. 766, si trasformerà in ruolo ad esaurimento.

La questione degli incarichi potrebbe sollevare alcuni dubbi ma non si pone, a mio parere, in questo caso.

F A E D O. Vorrei dire anzitutto che oggi non si dovrebbero più chiamare provvedimenti urgenti quelli della legge n. 766 del 1973, che io considero una legge in alcuni punti infausta, ma provvedimenti urgentissimi, poichè dopo non c'è stato altro.

Circa quello che ha detto il senatore Salvucci, ritengo che il problema andrà risolto quando si farà, finalmente, il dipartimento, per cui gli assistenti saranno assistenti al dipartimento e saranno utilizzati a seconda delle varie necessità didattiche del dipartimento, liberi di fare ricerca nel settore che a loro più interessa.

Per quanto riguarda il problema attuale, direi che se un assistente, ad un certo momento, per volontà propria o della facoltà oppure *obtorto collo*, cambia materia, una delle due: o prima di quel momento non ha prodotto nulla, e allora non è nessuno, oppure ha prodotto, e allora quello che egli ha scritto resta a documentare che ha una personalità ed è cultore della materia. Se poi sceglierà un'altra attività, meglio per lui.

Sono favorevole a ciò che suggerisce il senatore Brezzi circa il ripristino dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura; anche nella mia università si verifica che, liberatisi i posti di assistente, non ci sono persone in grado di concorrere a tali posti con tutti i requisiti richiesti dai « provvedimenti urgenti ». Mi pare quindi che un ampliamento delle possibilità di concorso sarebbe auspicabile, tanto più che vi sono persone che hanno i titoli necessari. Questi conteranno nel concorso, però bisogna dare anche ai giovani laureati da poco tempo e che abbiano dei numeri, la possibilità di cimentarsi, altrimenti creiamo delle pareti stagne che possono risultare dannose.

Sono pertanto favorevole al disegno di legge e sarei d'accordo sulle modifiche proposte dal relatore, con le quali si eliminerebbero le limitazioni attualmente esistenti.

U R B A N I . Vi sono — a mio avviso — due punti da chiarire. Il primo è questo, e in proposito la rappresentante del Governo può forse rispondermi: non mi è chiaro se, con il provvedimento in esame, si vengano ad aumentare, in qualche modo, i posti di assistente.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non aumentano. Non vi è nessun dubbio al riguardo.

U R B A N I . La seconda questione è questa: se non ricordo male, secondo la legge n. 766, a questi concorsi poteva partecipare un'ampia categoria di precari.

B R E Z Z I , *relatore alla Commissione*. Posso dare lettura delle norme in questione. L'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato nella passata legislatura diceva: « A modifica di quanto disposto dai commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ». Ora, il comma tredicesimo così recita: « Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento nel termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo saranno messi a concorso i posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano: a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5; b) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica; c) tecnici laureati ».

P R E S I D E N T E . L'emendamento, certamente, porta un miglioramento della previsione contenuta nella norma delle « misure urgenti », senatore Urbani. Vuole inserire, accanto ai concorrenti indicati, anche coloro che hanno due anni di laurea...

U R B A N I . Senza modificazione del numero e senza modificazione della valutazione dei titoli.

P R E S I D E N T E . Non si sostituisce il comma, lo si integra.

U R B A N I . C'è da dire, però (il problema comunque non è molto importante), che costoro avranno scarse possibilità.

P R E S I D E N T E . In certi settori non ci sono nè titolari di contratti nè assegnisti; quindi — nelle materie ultraspecializzate, derivate dalla frammentazione delle materie che i concorsi della prima *tranche* hanno consacrato — vi sono casi per i quali non vi è alcun dubbio circa la possibilità di riuscita per i neolaureati.

7^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1976)

B R E Z Z I, *relatore alla Commissione*. Permettetemi che vi legga, ad ulteriore chiarimento, una dichiarazione che l'onorevole Spitella fece nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2410 nella passata legislatura: « È chiaro che se al concorso parteciperanno contrattisti o assegnisti con le vecchie qualifiche, per ciò stesso si troveranno ad avere maggiori titoli e maggiori anzianità ».

F A E D O. Vi saranno titoli di carriera, però mi auguro che conteranno i titoli scientifici.

U R B A N I. L'osservazione che ho fatto aveva un suo significato in quanto sappiamo che in vista delle proposte di legge di cui si parla, non per una riforma globale dell'università ma comunque per una legislazione abbastanza organica in materia, vi è una pressione fortissima da parte dei precari e si dovrà vedere come risolvere il difficile problema.

Ora, a me pare opportuno chiudere, per quanto è possibile, con i provvedimenti precedenti, che erano anche di sistemazione dei precari, per poter cominciare poi con criteri di rigore, che sono quelli cui si è riferito, mi pare, anche il collega Faedo e che ci trovano perfettamente d'accordo. Se noi infatti, in questo momento, mandassimo in massa dei giovani davanti a quei precari, che hanno acquisito un diritto, si costituirebbe una ulteriore mina nei confronti di provvedimenti più organici che vorremo affrontare.

P R E S I D E N T E. Mi permetto di dire che questa preoccupazione non c'è.

V I L L I. Signor Presidente, io desidererei, più che esprimere una opinione, esprimere una sensazione.

È la prima volta, questa, che discutiamo problemi strettamente attinenti all'università. Ella dice giustamente che ragioniamo perchè facciamo parte della società degli uomini. Ma non degli ominidi, aggiungo io; quindi dobbiamo dire: basta con i provvedimenti urgenti, perchè qui si discute dei provvedimenti urgenti come di una calamità! Sono

passati due anni e mezzo, per cui ritengo che siano motivate le osservazioni del senatore Salvucci, siano motivate le osservazioni del senatore Urbani.

Ella ha dato un'interpretazione di quell'« o » risolvete in qualche maniera l'alternativa *aut-vel*. Ma nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame è detto: « un principio già insito nello spirito se non nella lettera delle " misure urgenti " ». Chi è lo spiritualista depositario dell'esegesi dei provvedimenti urgenti? Noi dobbiamo dire finalmente basta, altrimenti non ne usciamo fuori (è una considerazione che mi viene dal profondo e credo di interpretare l'opinione di molte persone). Altrimenti, quello che noi facciamo lo potremo definire la reazione a catena di provvedimenti sempre più urgenti per tamponare effetti e controeffetti di una causa scatenante provocata dalle « misure » non più urgenti per l'università.

Ella ha accennato al fatto che il problema verrà affrontato in un altro momento; il senatore Faedo ha parlato di quando si faranno i dipartimenti. Si è detto che nel prossimo anno ci sarà una catastrofe: sarà peggio di ciò che è avvenuto a proposito dei « diciassettisti » e dei « quattrocentosessantottisti ». Mi consenta quindi di ripere, parlando spinto dalla emozione: basta con i provvedimenti urgenti! Dobbiamo andare avanti, altrimenti regrediamo verso la società degli ominidi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B R E Z Z I, *relatore alla Commissione*. La mia replica potrà essere molto breve: collegando quanto hanno osservato i senatori Salvucci, Faedo e Villi, ritengo che gli inconvenienti rilevati dal primo sulla divisione dei posti di assistente tra le diverse cattedre — e riflettenti di certo situazioni locali — potranno essere evitati quando funzioneranno i dipartimenti auspicati dagli altri due interlocutori; ci stiamo avviando verso una nuova visione dell'università nelle sue strutture e nei suoi compiti. Le piccole beghe,

che oggi esistono in seno alle facoltà, si superano in una prospettiva più ampia, che evita i contrasti tra cattedre affini o vicine in funzione dell'effettivo lavoro che tutte le componenti svolgeranno.

Circa le questioni sollevate dal senatore Urbani, penso che sia stato chiarito che non s'intende danneggiare i contrattisti per far posto a giovani neolaureati: i contrattisti potranno sempre partecipare ai concorsi da assistenti, però, se per mancanza del numero di partecipanti vi è la possibilità, aprendo la via anche ad altri di prendere parte a tali concorsi, di sistemare anche i giovani, tanto meglio! Mi riferisco ancora una volta alla discussione già tenuta nell'aprile scorso in questa sede: l'allora Sottosegretario, onorevole Spitella ha fatto notare che per effetto dei concorsi universitari in atto, forse almeno duemila assistenti su 2.440 cattedre messe a concorso sono stati sistemati come professori di ruolo, e quindi hanno lasciato libero il posto precedentemente occupato. C'è stato un travaso imponente da una categoria ad un'altra nel seno stesso dell'università e coi soli contrattisti non si coprono i posti vuoti.

Infine, ricollegandomi alle altre osservazioni generali fatte dal senatore Villi, direi che tutti avvertiamo l'esigenza e l'urgenza di una riforma organica delle università italiane. Tuttavia, nel frattempo, se col provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere ed approvare possiamo già fare qualcosa di utile, facciamolo! Non è un tornare indietro, bensì un andare avanti.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio innanzitutto il senatore Brezzi per la sua puntuale relazione, che ci ha consentito di cogliere il significato del disegno di legge, il quale ha una sua rilevanza ma anche un suo limite obiettivo e non contraddice affatto alle giuste considerazioni svolte dal senatore Villi.

Per quanto riguarda le osservazioni di fondo sul testo in esame, mi pare che le esigenze di chiarimento e di approfondimento siano state sufficientemente soddisfatte dal dibattito e soprattutto dalla replica del relatore.

Mi constava già l'esistenza di un orientamento generale favorevole al ripristino del testo precedente disegno di legge n. 2410, approvato con modificazioni dalla 7^a Commissione nel corso della precedente legislatura, trasmesso alla Camera dei deputati il 20 aprile 1976 e poi decaduto per il sopravvenuto scioglimento del Parlamento: esprimo pertanto il parere favorevole del Governo all'inserimento dell'articolo 3, secondo quanto viene proposto dal relatore Brezzi, nel testo approvato dal Senato nella precedente legislatura, nonchè all'aggiunta di un articolo 4 per consentire l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei Consigli di Facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse Facoltà e Università e con decreto del Ministro della pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse Facoltà od Università.

Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, della legge 30 novembre 1973, n. 766, al Consiglio di Facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa Facoltà.

Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonchè l'eventuale dichiarazione delle Facoltà sull'affinità delle discipline.

Le modifiche di cui ai precedenti commi avranno decorrenza dall'inizio dell'anno ac-

7^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1976)

cademico successivo all'emanazione dei relativi provvedimenti.

B R E Z Z I, *relatore alla Commissione*. Sarebbe opportuno di sostituire nel terzo comma, le parole: « della Facoltà », con le seguenti: « del Consiglio di Facoltà, adottata a maggioranza dei componenti in carica aventi diritto al voto », ripristinando in tal modo il testo approvato dalla 7^a Commissione nella precedente legislatura.

Però, prima di proporre formalmente lo emendamento, vorrei sentire il parere dei colleghi.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette al parere della Commissione. A me sembra che ci sia del pro e del contro in tutti due i testi di questo terzo comma: da una parte, certamente il testo precedente presentava la garanzia contenuta nella frase omessa nel testo attualmente all'esame; dall'altra, potrebbe accadere che, qualora non si formi una maggioranza valida, finisca per non giungersi ad alcuna conclusione.

P R E S I D E N T E. Anch'io ho delle perplessità in merito: è questo un punto che va meditato.

F A E D O. Condivido il parere del relatore d'inserire la frase proposta, ripristinando all'articolo 1 il testo del terzo comma contenuto nel precedente disegno di legge, che mi sembra più preciso. In alcune facoltà universitarie esistono tre-quattro tipi di Consiglio, per cui sarebbe opportuna questa precisazione.

B E R N A R D I N I. Questa precisazione mi sembra eccessiva: la definizione adottata dall'articolo 1 non dovrebbe far sorgere ambiguità, salvo casi di patente illegalità nella strettura dei consigli di facoltà stessi. Aggiungo poi che per la validità delle sedute del consiglio di facoltà è prescritta già la presenza di un numero legale: quindi, se la facoltà delibererà nella piena regolarità, non sussistono dubbi.

P R E S I D E N T E. Esprimo l'opinione che questo emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1 complicherebbe le cose, venendo ad interferire sul regolamento interno delle facoltà universitarie.

B R E Z Z I, *relatore alla Commissione*. A seguito di tutte queste considerazioni, ritengo di non formalizzare la mia proposta di emendamento aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E. Ricordo che il relatore ha presentato un emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo in esame.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole a nome del Governo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento soppressivo del quarto comma, presentato dal relatore.

È approvato.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 1, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso che, con una rettifica di carattere puramente formale, relativa ad una più precisa indicazione della legge citata al secondo comma, risulta così formulato:

Art. 1.

Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei Consigli di Facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse Facoltà e Università e con decreto del Ministro della pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli as-

7^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1976)

sistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse Facoltà od Università.

Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al Consiglio di Facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa Facoltà.

Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonchè l'eventuale dichiarazione delle Facoltà sull'affinità delle discipline.

È approvato.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo su posti vacanti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto articolo che, con una rettifica di carattere puramente formale, per indicare con precisione gli estremi della legge citata, risulta così formulato:

« Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo su posti vacanti ».

È approvato.

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore, ed al quale il Governo si è detto favorevole, inteso ad inserire l'articolo 3 — già approvato dal Senato nella precedente legislatura —, del quale do lettura:

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dai commi tredicesimo e quattordicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973,

n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, a decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge la partecipazione ai concorsi a posti di assistente universitario è consentita anche a coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno due anni.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Do lettura di un altro emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, ed accettato dal Governo, inteso ad inserire il seguente articolo:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

« Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica » (155)

(Rinvio della discussione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti i premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e artistica ».

Comunico che la 5^a Commissione, il 28 settembre scorso, si è pronunciata con il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di leg-

ge, pur rilevando che l'onere previsto dal provvedimento per l'esercizio 1977 è iscritto in un apposito accantonamento del fondo globale di parte corrente, ha deliberato di esprimere parere contrario in quanto ritiene di non dover dare il proprio assenso alla spesa in questione che, seppure estremamente ridotta, non presenta un carattere di priorità e di obiettiva necessità nel quadro di una visione globale della spesa pubblica improntata a criteri di rigore e di efficienza ».

A termini di Regolamento, l'opposizione della Commissione bilancio non è preclusiva dell'ulteriore corso della discussione in sede deliberante, in quanto la motivazione non è quella della « mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione » (articolo 40, quarto comma del Regolamento).

L'opposizione della 5^a Commissione riguarda infatti il carattere ritenuto non prioritario e di obiettiva necessità della spesa stessa.

Spetterà ora alla nostra Commissione adottare le conseguenti determinazioni di merito.

Procediamo pertanto alla discussione.

Il senatore Trifogli ha facoltà di illustrare il provvedimento.

U R B A N I . Dal momento che vi è questa obiezione della 5^a Commissione e che, forse, sul merito del provvedimento può essere necessaria anche una certa documentazione, non è il caso d'invertire l'ordine del giorno? Si potrebbe ora discutere il provvedimento riguardante le norme sulla direzione amministrativa delle università.

P R E S I D E N T E . Non sono d'accordo su quanto proposto dal senatore Urbani: il parere espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge n. 155 contiene un'obiezione di fondo concernente la spesa pubblica, su cui più volte la parte politica del senatore Urbani si è espressa chiedendo il parere della nostra Commissione. La nostra Commissione deve giudicare ora su tale questione.

Di fronte ad un parere ben preciso e motivato espresso dalla Commissione bilancio

e programmazione economica, ritengo che dobbiamo affrontare la questione in parola.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Giusta quanto ha sostenuto il presidente Spadolini, c'è una questione pregiudiziale in questo caso, tenuto conto che il giudizio della nostra Commissione è un giudizio di merito. Il parere della 5^a Commissione è stato sempre dato e dev'essere dato sempre in relazione alla disponibilità della copertura finanziaria, altrimenti il giudizio di merito verrebbe ad essere sottratto alla Commissione competente.

T R I F O G L I , *relatore alla Commissione*. Come ha affermato il Presidente, sono anch'io convinto che il parere espresso su questo provvedimento dalla 5^a Commissione non è preclusivo, per cui la nostra Commissione può benissimo procedere nella discussione del disegno di legge.

Tanto perchè i colleghi sappiano di che cosa si tratta, faccio osservare che la spesa annua di cui ci occupiamo è di 4 milioni; sono premi di 500 mila lire ciascuno, da distribuire attraverso concorso agli insegnanti di ogni ordine e grado che abbiano pubblicato studi di rilevante interesse scientifico.

In base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata dalla legge 5 marzo 1965, n. 165, l'onere, prima posto a carico del Ministero della pubblica istruzione, veniva successivamente posto a carico dell'Accademia dei Lincei, ente che organizza e distribuisce i premi. Oggi, siccome l'Accademia dei Lincei si trova in una situazione finanziaria precaria, come del resto anche altre istituzioni analoghe, torna a carico del Ministero: c'è un apposito accantonamento, nell'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, per questo preciso scopo.

Se dovessi esprimere una mia opinione personale, direi che bisognerebbe aumentare i premi, perchè sarebbe necessario intensificare l'interesse degli insegnanti, anche delle scuole medie secondarie, verso iniziative culturali impegnate e di ricerca. L'entità della somma è tale che un discorso di visione

globale unitaria della politica del Ministero mi sembra davvero sproporzionato.

Mi permetterei, in conclusione, di esprimere una parola a favore del disegno di legge.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei precisare che non mi sono pronunciata nel merito perchè mi sembrava che la Commissione dovesse decidere sull'opportunità o meno di prendere in esame il disegno di legge, stante il parere della Commissione bilancio. Se si entra nel merito, dichiaro che il parere del Governo è favorevole per le ragioni illustrate dal senatore Trifogli.

CERVONE. Onorevole Presidente, mi trovo fra lo sconcertato ed il perplesso intorno al giudizio espresso dalla Commissione bilancio, dato che noi ci troviamo davanti (come giustamente lei osservava) non ad un disegno di legge per il quale non sia prevista la copertura, ma ad un disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, il che significa che il giudizio relativo alla spesa nella sua globalità, senza entrare nel merito e in una questione di congruità rispetto all'interesse del settore, è stato già dato in sede preventiva.

L'articolo 81 della Costituzione riguarda tutte le iniziative legislative, sia governative che parlamentari, per le quali non sia prevista la copertura, e se fossimo in questa situazione non potremmo che trovarci perfettamente d'accordo con il predetto parere (non dimentichiamo quei provvedimenti che il Presidente della Repubblica Einaudi rinviò alle Camere con suoi messaggi motivati). Ma qui non mi pare che siamo in tale situazione, per cui non possiamo accettare il parere espresso, perchè si potrebbe addirittura arrivare, esasperando l'argomentazione, a far sì che ogni iniziativa legislativa possa essere bloccata, pur essendo a posto con la Costituzione e con le leggi ordinarie dello Stato.

Pertanto, chiediamo di procedere all'esame del provvedimento.

TRIFOGLI, *relatore alla Commissione*. Lo spirito con cui la Commissione bilancio ha espresso il suo parere contrario, che alcuni colleghi sembrano disposti a condividere, lo condivido anch'io, perchè penso che si debba guardare con estrema attenzione a tutte le spese inutili o non necessarie in un momento come quello presente. Mi sembra però che il provvedimento sia di tale natura da poterci permettere di guardarlo con una certa benevolenza.

PRESIDENTE. È una questione di estrema delicatezza e mi permetterei di fare alla Commissione questa proposta: rimettere la questione stessa al Presidente dell'Assemblea perchè si pronunci, in definitiva, sul valore procedurale del caso. Ho infatti l'impressione che casi del genere ci si porranno parecchie volte. Io non ricordo che nella passata legislatura si sia mai proceduto all'esame in sede deliberante di un disegno di legge col parere contrario della Commissione bilancio, sia pure con la distinzione che ho fatto e che il collega Cervone ha raccolto. Direi che si tratta di un caso in cui procedere potrebbe creare delle difficoltà, e accogliere come preclusivo un parere che non lo è potrebbe creare altrettante difficoltà. Pertanto, se la Commissione è d'accordo, rimetterei la questione al Presidente del Senato.

URBANI. Sarebbe rimessa alla Presidenza del Senato perchè vi è il dubbio che il parere della Commissione bilancio sia preclusivo?

PRESIDENTE. Di fatto, in sede deliberante, sì. Il dubbio in sede referente non ci sarebbe, senatore Urbani.

Vorrei dare lettura del quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento del Senato. Esso così recita: « Quando la 5^a Commissione permanente esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura fi-

nanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si unifichi al suddetto parere». Ma in questo caso non si fa questione di copertura finanziaria. È un caso del tutto anomalo, per cui, se la Commissione è d'accordo, la mia proposta — ripeto — è di rimettere la questione al Presidente dell'Assemblea.

U R B A N I . Ci rimettiamo al Presidente dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che la questione verrà sottoposta al Presidente dell'Assemblea.

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

« Norme per la direzione amministrativa delle Università e istituzione del ruolo dei dirigenti di ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (6), di iniziativa dei senatori Rosa ed altri

« Norme sulla direzione amministrativa delle università » (156);

(Rinvio della discussione congiunta)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla direzione amministrativa delle università ».

Sullo stesso argomento all'ordine del giorno è iscritto altresì il seguente disegno di legge: « Norme per la direzione amministrativa delle Università e istituzione del ruolo dei dirigenti di ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore », di iniziativa dei senatori Rosa, Mezzapesa, Giovannelli e Busseti.

Riguardando la stessa materia, propongo che i due disegni di legge vengano congiuntamente discussi.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Avverto che la 1^a Commissione si è pronunciata su entrambi i disegni di legge in termini favorevoli, condizionatamente alla adozione di norme che salvaguardino i diritti dei dirigenti superiori.

La stessa 1^a Commissione si esprime invece in senso contrario sul disegno di legge n. 6, per la parte che non coincide con la normativa del disegno di legge n. 156.

Quanto alla parte finanziaria, poichè maggiori spese sono previste solo dal disegno di legge n. 6, sul disegno di legge n. 156 la 5^a Commissione non è stata interpellata per il relativo parere. Procediamo pertanto alla discussione. Prego il senatore Faedo di illustrare i due disegni di legge alla Commissione.

F A E D O , *relatore alla Commissione.* Io ho cercato di esaminare insieme i due disegni di legge ed avrei preferito un breve rinvio della discussione ritenendo opportuno approfondire alcuni punti del disegno di legge n. 6, per vedere se fosse possibile renderli più coerenti con il contenuto del disegno di legge n. 156. Tutto l'insieme, infatti, nella sua formulazione attuale non mi convince.

Il rinvio ci consentirebbe oltretutto di prendere contatto con i presentatori del disegno di legge n. 6, in modo da studiare assieme una soluzione.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole alla proposta del relatore.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole relatore, rinvio la discussione dei disegni di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.